

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

fra la moglie e i figli a porzioni uguali da durare a favore della prima vita naturale durante in stato vedovile e dei secondi fino a che non saranno atti al lavoro.

Art. 6.

Nel caso che gli operai defunti non avessero famiglia discendentale l'assegno suddetto competerà al padre ed alla madre e quando ne fossero privi, la prestazione sarà per tre anni pagata alla società operaia di mutuo soccorso dell'arte che esercitava il defunto.

Art. 7.

Quando il danneggiato non sia un lavorante, ma un transitante o chiunque altro individuo l'indennità sarà stabilita dall'autorità giudiziaria colle norme comuni tenuto conto di tutte le circostanze di fatto.

Art. 8.

La procedura del giudizio nei casi previsti dalla presente legge sarà quella ordinaria.

Art. 9.

È vietata la rinuncia al beneficio di questa legge da parte degli operai e delle loro famiglie. Nessuna transazione sulle conseguenze del fatto sarà valida se non sarà approvata dall'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Ora viene quella dell'onorevole De Crecchio.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già altre volte ho richiamata l'attenzione della Camera sopra un bisogno che ogni giorno si fa sentire più vivo e che tocca uno degli interessi più gravi del nostro paese, l'amministrazione della giustizia penale per ciò che riguarda la prova generica.

Si lamenta generalmente come siffatta prova, anziché riuscire ad agevolare costantemente la giustizia, bene spesso la intralcia e le crea delle difficoltà, taluna volta anche insuperabili. Tutto il valore della prova generica è riposto nel modo come essa viene stabilita da principio. Quando una lesione corporale è mal descritta, peggio esaminata ed apprezzata, appena che fu prodotta, si può essere sicuri che novanta volte su cento è impossibile raddrizzarne in seguito il giudizio; perchè si saranno o realmente verificati tali fatti sull'organismo vivente o si daranno per possibilmente avvenuti, per cui resta sempre aperto l'adito a mille dubbi ed a mille incertezze, se quella o quell'altra conseguenza del ferimento sia derivata propriamente dalla stessa natura di questo o invece non sia stata l'effetto di cause preesistenti o sopravvenute. Avviene quindi che nei casi di deturpamento, di malattie conseguite a lesioni corporali, bene spesso resta indimostrato ed indimostrabile che davvero siffatti danni sieno la

legittima conseguenza dell'offesa patita; e ciò perchè la lesione non fu bene esaminata dai primi periti.

Pur non di meno questo non è il maggior danno per la giustizia penale, ma è bensì quello che riguarda lo stabilire su dati sicuri la vera cagione della morte, nei casi in cui un individuo cessi di vivere in un tempo più o meno lungo dopo aver riportata una lesione. Allora la ispezione del cadavere, ordinariamente non ben fatta, mette spessissimo in seconda o terza linea l'azione del ferimento, ovvero per contrario la esagera, ovvero, non avendo avuta alcuna influenza nel produrre la morte, questa si fa dipendere solo dalla ferita, perchè una ferita c'è stata; e si traggono quindi, o negando o affermando arbitrariamente, le conseguenze più stravaganti in ordine alla vera cagione della morte.

Io non credo necessario di produrre esempi, che occorrono dovunque ad ogni dì, del poco o nessuno aiuto che la medicina, male applicata, può prestare alle esigenze della giustizia penale; io dico solo essere necessario porre un rimedio a questo male che non è di poco conto: e tale rimedio io propongo con la presente proposta di legge; la quale intende, come dimostrerò brevemente, non solo a far servire sul serio la scienza medica alle esigenze della giustizia, ma altresì ad introdurre alcune economie nella finanza dello Stato, per ciò che riguarda la prova generica e le perizie mediche.

Le scienze naturali in genere e la medicina in specie sono esclusivamente poggiate sulla osservazione e sull'esperimento, quando le si vogliono coltivare positivamente e dentro i confini che sono loro propri. Ora non avrete mai buoni medici, se non avrete dato agli studenti di medicina largo campo di osservare molti malati, durante il tempo del loro tirocinio. Non basta che voi abbiate in un Ateneo, per esempio, una buona clinica di chirurgia per ottenere dei buoni operatori in tutti i rami della chirurgia stessa. Ei vi ha d'uopo di speciali cliniche e di particolari insegnamenti; quindi, oltre la chirurgia generale, vi ha la clinica ginecologica ostetrica, l'ottalmica, l'otoiatria, ecc., le quali riguardano specialmente tanti rami particolari della chirurgia; ed il bisogno di rendere sempre più speciali tali insegnamenti si fa sentire ogni giorno di più, a misura che si avanza nella coltura e si progredisce nel sapere.

Ora vi ha una serie di osservazioni, di studi e di indagini che sono specialissime alla medicina legale, e che non si possono fare raccogliendo, come nelle cliniche, i diversi casi pratici che occorrono all'insegnamento; perchè, se per fornire di casi pratici le cliniche si vogliono i malati che sventuratamente